



Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del ...

Avamprogetto del 11 marzo 2021

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili del 12 novembre 1997¹ è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 4 capoverso 1 «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)». Negli altri articoli «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «UDSC».*

² *Nell'articolo 4 capoverso 3 «Amministrazione federale delle dogane» è sostituito con «UDSC».*

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 4 cpv. 2 lett. b cifre 4 e 5

² L'UFAM:

b. *Abrogato*

⁴ I Cantoni aiutano le autorità esecutive della Confederazione, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi assolvono in particolare i compiti seguenti:

RS

¹ RS **814.018**

- a. la verifica delle prove di cui all'articolo 9h;
- b. la verifica dei bilanci dei COV di cui all'articolo 10;
- c. l'emanazione di decisioni di risanamento al fine di soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3;
- d. la conferma del soddisfacimento dei requisiti di cui all'allegato 3.

⁵ Le autorità esecutive della Confederazione ricevono insieme l'1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:

- b. in miscele o oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti.

² *Abrogato*

Art. 9a cpv. 3

³ La composizione di un gruppo di impianti può essere modificata all'inizio di un nuovo anno d'esercizio soltanto in caso di:

- a. esclusione di impianti stazionari chiusi;
- b. inclusione di impianti stazionari che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 3;
- c. vendita di impianti stazionari.

Art. 9c Riduzione delle emissioni diffuse di COV

¹ Il DATEC adegua l'allegato 3 al progresso tecnico dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni.

² Le emissioni di COV da impianti stazionari che in seguito a un adeguamento secondo il capoverso 1 non sono più ridotte secondo i requisiti di cui all'allegato 3 rimangono esenti dalla tassa se:

- a. su domanda, l'autorità cantonale decide il risanamento dell'impianto; e
- b. l'impianto torna a soddisfare i requisiti dell'allegato 3 entro tre anni dall'entrata in vigore dell'adeguamento.

³ La domanda di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'allegato 3. Se questo termine non viene rispettato, la domanda può essere presa in considerazione solo nell'anno successivo.

Art. 9d

Abrogato

Art. 9e

Abrogato

Art. 9f

Abrogato

Art. 9g

Abrogato

Art. 9h rubrica e cpv. 1

Prova per l'esenzione dalla tassa

¹ Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9.

Art. 9i

Abrogato

Art. 9j Inizio dell'esenzione

Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9.

Art. 10 cpv. 3

³ Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c, d e cpv. 2

¹ L'UDSC può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all'anno si impegnano:

- c. a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa); oppure
- d. a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti.

² L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.

Art. 22 cpv. 1

¹ Chi beneficia di un'autorizzazione di cui all'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni.

Art. 22b cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l'UDSC stabilisce una breve proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.

Art. 22c *Sospensione*

¹ L'UDSC sospende l'autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:

- a. sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro; oppure
- b. il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti appare a rischio.

² Il pagamento appare a rischio in particolare se:

- a. la capacità di pagamento della persona titolare dell'autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità;
- b. la persona titolare dell'autorizzazione è in ritardo con il pagamento; oppure
- c. la persona titolare dell'autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

Art. 23 cpv. 1

¹ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM, al netto dei costi di esecuzione.

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 3
(art. 9 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

N. 115 cpv. 1

¹ Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare una stima quantitativa delle emissioni per ogni fonte.

N. 2 cpv. 2 e 3

² Esso adegua le direttive al progresso tecnico.

³ Prima di emanare o adeguare le direttive, consulta i rami economici interessati e i Cantoni.